

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-20/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge): nel procedimento penale a carico di Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Vendita ambulante — Sottoscrizione di abbonamenti a periodici — Autorizzazione previa)

(2005/C 182/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-20/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio), con decisione 17 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2003, nel procedimento penale contro **Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong**, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 28 CE non osta a una disciplina nazionale in virtù della quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita ambulante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territorio senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si applichi, a prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostanze della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia in grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la disciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della Corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

31 maggio 2005

nel procedimento C-53/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Epitropi Antagonismou): Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proionton e a. contro GlaxoSmithKline plc e a. ⁽¹⁾

(«Ricevibilità — Nozione di giurisdizione nazionale — Abuso di posizione dominante — Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali — Commercio parallelo»)

(2005/C 182/06)

(Lingua processuale: il greco)

Nel procedimento C-53/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE dall'Epitropi Antagonismou (Grecia), con decisione 22 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2003, nella causa tra Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proionton e a., e GlaxoSmithKline plc, GlaxoSmithKline AEVE, già Glaxowellcome AEVE, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sottoposte dall'Epitropi Antagonismou, con decisione 22 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.